

REGOLAMENTO REGIONALE 1 AGOSTO 2018, N.3:  
“REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R.  
N. 30/1981”

**Articolo 6: Interventi esenti da autorizzazione e comunicazione**

**Ferme restando le autorizzazioni e gli assensi previsti da altre normative o per quelli da realizzarsi all'interno di aree protette quali ad es. Parco, pre - parco, Riserve, ecc. che sono comunque da acquisire**, sono esenti da autorizzazione e da obbligo di comunicazione:

- A) gli interventi indicati come liberamente esercitabili nella parte seconda del regolamento;
- B) gli interventi effettuati in esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori;
- C) i tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici;
- D) l'eliminazione delle siepi e delle formazioni lineari e dei boschetti mediante l'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per una superficie massima di 50 metri quadri all'anno per ciascun proprietario;
- E) l'eliminazione dei boschetti mediante l'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per una superficie massima di 250 metri quadri all'anno per ciascun proprietario;
- F) gli interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal codice della strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile;
- G) gli interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti e funivie e impianti similari.

**Gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento Forestale Regionale e di tutte le norme di settore.**

**E' considerata attività non commerciale (autoconsumo) la produzione di legname fino ad un massimo di 25 T/anno per avente diritto. Oltre tale quantitativo è attività imprenditoriale ed è oggetto di apposita disciplina (consultare il Regolamento Forestale Regionale e l'allegato A della D.G.R. n. 1437 del 10/09/2018).**